

TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Causa n. xxxxxx R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, osserva:

- le buste paga relative agli stipendi riscossi da CAIO dall'ottobre 2009 all'aprile 2011, costituiscono documenti necessari ai fini della decisione, onde va accolta la richiesta di ordine di esibizione in tal senso formulata da parte TIZIA;

- in merito alla richiesta di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., osserva:

- che in mancanza delle buste paga dalle quali può essere ricavato l'esatto importo percepito negli anni da CAIO a titolo di assegni per il nucleo familiare, non può ritenersi sussista compiuta prova scritta del credito (il quale appare, più che altro, non contestato, ove si consideri che la contestazione di parte convenuta sul *quantum* è del tutto generica), onde la richiesta in esame non può, allo stato, trovare accoglimento;

- Calendario del processo (art. 81-bis disp. att.c.p.c.):

- considerato che sul ruolo di questo Istruttore pendono 950 cause circa, alle quali tutte deve garantirsi una paritaria adeguata trattazione (pur considerando l'eventuale urgenza che alcune di esse rivestono rispetto ad altre a motivo del loro oggetto o di altre specifiche circostanze);

- tenuto conto della natura e della complessità della presente causa, e non emergendo dagli atti una situazione di urgenza;

- ritenuto che, poiché il calendario del processo ha la funzione di contribuire a garantire la ragionevole durata del giudizio, non va fissata sin da ora la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto considerato l'elevato numero di controversie assegnato a questo giudice, ove a ciascuna causa venisse assegnato (all'atto dell'ammissione dei mezzi di prova) l'udienza di p.c. ciò di certo comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di attesa per la sentenza;

- considerato, infatti, che non tutte le controversie si definiscono con sentenza, verificandosi fisiologicamente che un certo numero di esse si concludano in forme diverse (estinzione, omologa -nei giudizi di separazione-, transazione, etc.), ed essendo estremamente complesso ed oneroso provvedere, sistematicamente e periodicamente, alla riorganizzazione del ruolo per assegnare, man mano, i posti lasciati liberi da cause che non pervengono a sentenza alle cause in fila in attesa della decisione;

- considerato, inoltre, che il passaggio in decisione delle cause va razionalizzato secondo criteri che assicurino priorità ai procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, e che rispettino la confluenza in decisione delle cause pendenti da più tempo alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., e di quelle alle quali quest'ultima va applicata;

- ritenuto, dunque, che risponde ad esigenze di celerità, efficienza e di uniformità di trattamento delle cause, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni al termine della fase istruttoria, in base a una valutazione complessiva della situazione del ruolo esistente in quel momento;

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore

della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsuazione o astensione del giudice";

- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";

- ritenuto, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali (considerato, in particolare : che il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare sia da ritenersi soggetto al termine quinquennale disposto dall' art. 2948 c.c -in quanto assimilabile alle prestazioni volte al sostentamento del soggetto da eseguirsi periodicamente-; che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato il 10/10/2014; che non vi è prova di atti di interruzione della prescrizione; che le buste paga del mese di ottobre-dicembre 2009 documentano un assegno per il nucleo familiare di € 208,25 al mese; che non vi è domanda per gli interessi) che possa essere formulata alle parti la seguente proposta transattiva: *"1) CAIO corrisponderà a TIZIA l'importo di € 3.956,75 (€ 208,25 per 19 mesi); 2) CAIO rifonderà a TIZIA le spese del giudizio, quantificate in complessivi € 1.900,00 per compensi, € 27,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, cpa ed Iva come per legge;*

- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva da inesorabilmente espletarsi);

- non appare superfluo ricordare alle parti che esse possono conciliare la lite anche in termini diversi dalla superiore proposta, ma che in linea con essa siano comunque di sufficiente reciproca soddisfazione su un piano puramente transattivo;

p q m

- ordina, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., al Ministero Y - sede di XXX , di esibire in giudizio le buste paghe del dipendente CAIO, dall'ottobre 2009 all'aprile 2011, mediante consegna di copia di esse al procuratore di parte TIZIA che subito li produrrà in giudizio;

- rigetta, allo stato, la richiesta di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.;

- dispone che l'espletamento dell'attività istruttoria avvenga due udienze (una per pronunciarsi sulla proposta transattiva/conciliativa del giudice, un'altra per l'esibizione documentale), da celebrarsi nell'arco dei prossimi dodici mesi, riservata all'esito la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;

- formula la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del XXXX perché le parti si pronuncino in merito.

Foggia, XXXXX

Il Giudice